

Legge regionale 07 novembre 2022 , n. 14 - TESTO VIGENTE dal 24/11/2022

Disposizioni sull'autonomia organizzativa del Consiglio regionale.

Art. 10

(Pianificazione dei fabbisogni professionali)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nell'ambito della dotazione organica stabilita in applicazione del Regolamento di organizzazione degli uffici consiliari, determina annualmente i fabbisogni professionali del Consiglio regionale, con esclusione del personale addetto agli uffici di supporto agli organi politici, e li comunica alla Giunta regionale, per il recepimento negli atti di programmazione annuale e triennale, nel limite del 5 per cento delle risorse disponibili per i fabbisogni complessivi; detto limite può essere modificato dalla Giunta regionale, previa intesa con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.